



PROT. N. 4891/9.2/P

VIGO DI FASSA, 6 novembre 2017

OGGETTO: **ORDINANZA N. 36/2017**

### IL SINDACO

**VISTA** la richiesta del signor geom. Claudio D'Alessandro, referente della ditta NOVARETI S.p.A. con sede a Rovereto (TN) in via A. Manzoni n. 24, pervenuta in data 4.10.2017, relativa alla chiusura di strada de Valongia, per permettere i lavori di scavo per l'allacciamento alla rete del gas metano di un'utenza privata, come indicato nell'allegata planimetria;

**VISTO** il parere favorevole della Giunta Comunale espresso nella seduta del 29.08.2017 per l'effettuazione dei lavori richiesti;

**CONSTATATO** che in realtà il tratto di strada interessato dai lavori è denominato strada Veia;

**CONSIDERATO** che l'intervento di cui trattasi comporterà l'apertura di un cantiere stradale sulla strada descritta di modesta lunghezza, che comunque necessita della chiusura della carreggiata;

**VISTI** gli artt. 5 -6 - 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;

**VISTO** il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;

**VISTO** il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

**VISTE** le rispettive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

### DICHIARA

Cantiere di lavoro l'area di strada Veia, interessata dai lavori in premessa evidenziati;

### ORDINA

**"la chiusura al traffico veicolare" in strada Veia all'altezza della p. ed. n. 261 nel centro abitato di Valongia per una lunghezza di circa 10 metri, dal giorno 6 novembre 2017 fino a fine dei lavori e comunque non oltre il 17 novembre 2017, per la durata di un giorno lavorativo.**

Le delimitazioni e la segnaletica tanto di cantiere come quella indicante i relativi obblighi, divieti e limitazioni, dovranno essere installati a cura e spese dell'Impresa Alpenedil S.r.l. con sede a Trento (TN) in via San G. Nepomuceno n. 12, esecutrice dei lavori, sotto l'osservanza della legislazione vigente in materia, nonché delle seguenti prescrizioni speciali:

- la chiusura è consentita sotto la responsabilità del titolare/Amministratore delegato della ditta richiedente, sollevando questi uffici comunali da qualsiasi pretesa o molestia anche con conseguenze giudiziarie, che per fatto della presente possano provenire da terzi.
- Alla scadenza della presente dovranno essere ripristinati sia il manto stradale originario che la segnaletica stradale orizzontale qualora danneggiata.

### AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495;

### DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:
  - alla ditta esecutrice dei lavori;

**È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.**



IL SINDACO  
Rizzi dott. Leopoldo